

(N. 1911)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(VANONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1951

Previdenza e assistenza dei giornalisti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti, attuata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, nelle forme previste dallo statuto e dai regolamenti di detto Ente, è dichiarata sostitutiva delle corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie per legge.

Il provvedimento tende a soddisfare una esigenza ripetutamente manifestata dalla categoria dei giornalisti: quella, cioè, di potersi giovare di forme previdenziali ed assistenziali rispondenti alle caratteristiche professionali della categoria e alla natura particolare della relativa prestazione d'opera.

Infatti, il rapporto di lavoro giornalistico, pur contenendo alcuni degli elementi propri del lavoro subordinato, presenta prevalenti

aspetti di natura professionistica, quali la necessità della iscrizione in apposito albo, la mancanza di orario di lavoro e la specialità della prestazione nella quale non sarebbe agevole riscontrare l'elemento della subordinazione.

D'altra parte va rilevato che, con il disegno di legge in esame, non si è inteso di creare *ex novo* un particolare ordinamento di previdenza per i giornalisti, in deroga al principio di unitarietà del sistema previdenziale obbligatorio affermato in sede di studi per la riforma della previdenza sociale, ma piuttosto di riconoscere uno stato di fatto (ed in parte anche di diritto) di cui oggi si avvantaggia la categoria dei giornalisti costituita, non dal personale impiegatizio dipendente dalle aziende editrici di giornali, ma solo dai

giornalisti professionisti regolarmente iscritti nei relativi albi e per i quali — tranne l'elemento della retribuzione — difficilmente individuabili appaiono gli altri caratteristici elementi del rapporto di lavoro (subordinazione, vincolo d'orario).

Giova, al riguardo, far presente che, fino all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1950, n. 633, la quasi totalità dei giornalisti risultavano esclusi dalle assicurazioni sociali obbligatorie perchè fruitori di retribuzioni superiori a lire 1.500 mensili. Conseguentemente il contributo previdenziale dovuto dagli editori di giornali in base ai contratti collettivi di lavoro giornalistico poteva essere dall'Istituto di previdenza dei giornalisti destinato alla attuazione di forme di previdenza e di assistenza meglio confacenti alle esigenze della categoria.

Con l'entrata in vigore della legge citata, in base alla quale è venuta a cadere la esclusione dall'obbligo assicurativo prevista dalle norme precedenti, buona parte del contributo, già affluente all'Istituto di previdenza giornalisti, dovrebbe essere devoluta alle varie gestioni dell'assicurazione obbligatoria. Ciò determinerebbe grave pregiudizio per i giornalisti, i quali, mentre da un lato dovrebbero attendere non breve tempo per maturare il diritto alle nuove prestazioni, non potrebbero più beneficiare del trattamento di previdenza e di assistenza risultante dalla loro iscrizione presso l'Istituto giornalisti.

Per ovviare a tale inconveniente si è ritenuto di accogliere le istanze della categoria interessata predisponendo il disegno di legge in esame.

Tale provvedimento non costituisce, del resto, un ostacolo alla riforma generale della previdenza, in quanto ogni definitiva determinazione circa la natura e la funzione dell'Istituto di previdenza dei giornalisti potrà essere adottata in sede di riforma, con norme

di carattere generale per tutti gli enti ed istituti attualmente operanti nel campo della previdenza sociale.

Attualmente alla previdenza ed assistenza dei giornalisti provvede l'Istituto nazionale dei giornalisti italiani, eretto in Ente morale con il regio decreto 25 marzo 1926, n. 838. Detto Istituto, in base alle proprie norme statutarie e regolamentari, debitamente approvate, assicura ai giornalisti prestazioni previdenziali di varia natura che, nel loro complesso, risultano più favorevoli di quelle previste dall'attuale legislazione sulle assicurazioni sociali obbligatorie a favore dei lavoratori in genere.

All'onere per le anzidette prestazioni, l'Istituto di previdenza giornalisti fa fronte, oltre che con i contributi stabiliti per contratto collettivo di lavoro a carico sia dei giornalisti, sia degli editori dei giornali, anche con speciali entrate derivanti da disposizioni relative alla pubblicità economica dei giornali (regio decreto 2 luglio 1936, n. 1136).

In particolare, con il disegno di legge, si provvede:

1° a disporre, con l'articolo 1, che la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, nelle forme previste dal proprio statuto e dai propri regolamenti, a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituisce, a tutti gli effetti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie per legge, nei confronti dei giornalisti ad esse soggetti;

2° a dichiarare, con l'articolo 2, che le misure dei contributi, dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti, e le correlative prestazioni erogate dall'Istituto non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie per legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La previdenza ed assistenza attuata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma, nelle forme previste dal proprio statuto e dai propri regolamenti, a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie per legge, nei confronti dei giornalisti ad esse soggetti.

Art. 2.

Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le correlative prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.